

## DETRAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI (MEDICHE E “NON”) UN PO’ “PARTICOLARI” E A VOLTE OSCURE

*(a cura del dott. Giuseppe Zambon)*

*(aggiornato al 15 maggio 2016)*

- **AGOPUNTURA:** detraibile se prestazione resa da un medico (generico o specialista) iscritto all’albo  
\* NO prescrizione \* **Circolare 108/E-1996**
- **AROMATERAPIA:** *(medicina olistica)* NON DETRAIBILE
- **CHIROTHERAPIA:** detraibile solo se la prestazione viene eseguita presso strutture autorizzate con controllo di medico specialista (Fisiatra o Ortopedico) **Circolare 66/E-1984** *(nessun riconoscimento per il diploma di chiropratico)* **Circolare 17/E-2006** \* SI prescrizione con specificazione della patologia \* **Circolare 3/E-2016**
- **CLIMATOTERAPIA:** *(medicina olistica)* NON DETRAIBILE
- **COBALTOTERAPIA** *(pratica ormai desueta):* detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)*  
\* SI prescrizione\*
- **CORSO PRE-PARTO:** NON DETRAIBILE. *Per la ginnastica posturale in acqua per donna in gravidanza vedi alla voce “Ginnastica.....”. Per training prenatale (non di gruppo) finalizzato al superamento dello stress da gravidanza vedi alla voce “Psicoterapia”*
- **CRIOCONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI:** detraibile se prestazione resa per la conservazione per “uso dedicato” al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta o a famiglie a rischio di avere figli affetti di malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico. °°°NON DETRAIBILE se prestazione resa per uso personale (“autologo”) non avendo alcuna efficacia terapeutica riconosciuta. **Circolare 155/E-2009**

- **CRIOCONSERVAZIONE DI EMBRIONI**: detraibile se prestazione resa nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure, effettuata presso strutture autorizzate anche all'estero. La fattura del sanitario specializzato deve contenere la descrizione della prestazione stessa. Se rese all'estero devono essere eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura autorizzata o da un medico specializzato italiano. ***Circolare 18/E-2016***
- **CRIOCONSERVAZIONE DI OVOCITI**: detraibile se prestazione resa nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita effettuata presso strutture autorizzate *(anche all'estero, nel qual caso devono essere eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura autorizzata o da un medico specializzato italiano. Circolare 18/E-2016)*. La fattura del centro sanitario specializzato deve contenere la descrizione della prestazione stessa. ***Circolare 17/E-2015***
- **CROMOPUNTURA/CROMOTERAPIA**: *(medicina olistica)* NON DETRAIBILE
- **DERMOPIGMENTAZIONE (tatuaggio estetico e correttivo)**: detraibile se resa da personale medico presso strutture sanitarie autorizzate. \* *SI prescrizione con indicazione della specifica finalità di correzione di effetti secondari da patologia sofferta* \* ***Circolare 18/E-2016*** °°° NON DETRAIBILE se resa da struttura non autorizzata e/o per uso puramente estetico. ***Circolare 14/E-1981***
- **DIETA ALIMENTARE**: detraibile se predisposta da dietista o dietologo e collegata alla cura di una patologia ovvero da biologo nutrizionista \* *NO prescrizione* \* ***Circolare 17/E-2006- Circolare 19/E-2012-Circolare 11/E-2014*** Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
- **ECOSCLEROTERAPIA**: detraibile se prestazione eseguita per fini NON meramente estetici da personale medico \* *NO prescrizione* \* ***Circolare 14/E-1981***
- **EDUCAZIONE PROFESSIONALE SANITARIA (progetti educativi e riabilitativi)**: detraibile solo se prestazione resa da educatore professionale laureato. \**NO prescrizione* \* ***Circ. 3/E-2016***
- **ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE**: detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati *(vedi nota 1)* o infermiere professionale o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* *NO prescrizione* \* ***Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015***
- **FISIOKINESITERAPIA/KINESITERAPIA/IDROKINESITERAPIA**: detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati *(vedi nota 1)* o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa \* *NO prescrizione* \* ***Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015*** °°° Se resa da massoterapista, kinesiterapista, idroterapista, o MCB (Massaggiatore Capo Bagnino) \* *SI prescrizione* \*

- **FISIOTERAPIA:** detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (*vedi nota 1*) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* **NO prescrizione** \* **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015**
- **FLORITERAPIA:** (*medicina olistica*) NON DETRAIBILE
- **GINNASTICA CORRETTIVA - RIABILITATIVA – POSTURALE - PROPRIOCETTIVA:** detraibile se resa in centri autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*). Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* **NO prescrizione** \* **Circolare 19/E-2012**
- **GINNASTICA PER TUTTI (PALESTRA):** NON DETRAIBILE. Ginnastica aerobica, ritmica, artistica, facciale, olistica (*Qi Gong, Pilates, Yoga, Tecniche psicocorporee, di rilassamento e/o di meditazione*), stretching, non rappresentano una spesa sanitaria, in quanto sono destinate più che altro alla cura del corpo e la loro funzione si colloca in un momento antecedente al manifestarsi di una patologia. **Circolare 19/E-2012**
- **HALOTERAPIA (grotte di sale):** (*terapia non riconosciuta*) NON DETRAIBILE. **Circ. 3/E-2016**
- **IDROCOLONTERAPIA:** detraibile se prestazione resa in ospedali pubblici o centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) \* **NO prescrizione** \*
- **IDROKINESITERAPIA:** detraibile. *Vedi "Fisiokinesiterapia"*
- **IDROTERAPIA:** (*medicina olistica*) NON DETRAIBILE
- **IODOTERAPIA (anche iodio terapia o terapia radio metabolica):** detraibile se prestazione resa in ospedali pubblici o centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) \* **NO prescrizione** \*
- **IONOFRESI (anche IONTOFRESI):** detraibile se prestazione eseguita da medici o sanitari specializzati (*vedi nota 2*) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità dei medesimi. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* **NO prescrizione** \* **Circolare 19/E-2012**
- **IPPOTERAPIA:** **deducibile dal reddito complessivo** se prestazione resa nei confronti di portatore di handicap in centri specializzati sotto direzione e responsabilità di personale medico, di psicologo/psicoterapeuta o personale sanitario specializzato (*vedi nota 2*) \* **SI prescrizione con specificazione della patologia** \* **Circolare 19/E-2012**
- **IRIDOLOGIA:** (*terapia non riconosciuta*) NON DETRAIBILE
- **IPERtermiaterapia:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto la direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) \* **SI prescrizione** \*

- KINESITERAPIA ATTIVA E PASSIVA: detraibile. Vedi “Fisiokinesiterapia”
- KINESIOLOGIA APPLICATA E SPECIALISTICA: (terapia non riconosciuta) NON DETRAIBILE
- LASERTERAPIA: detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista (vedi nota 1) o soggetti equiparati o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (vedi nota 2). Sulla ricevuta deve essere specificata l’attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* NO prescrizione \* Circolare 19/E-2012 °°° Se resa da kinesiterapista \* SI prescrizione\*
- LOGOPEDIA: detraibile se prestazione eseguita da logopedista che risulti tale dal documento. Sulla ricevuta deve essere specificata l’attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa \* NO prescrizione \* Circolare 19/E-2012
- LOGOTERAPIA (analisi esistenziale Frankliana): detraibile. Vedi alla voce “Psicoterapia”.
- MAGNETOTERAPIA: detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (vedi nota 1) o infermiere professionale o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (vedi nota 2). Sulla ricevuta deve essere specificata l’attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* NO prescrizione \* Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015 °°° Se resa da kinesiterapista \* SI prescrizione \*
- MASSOFISIOTERAPIA – MASSOTERAPIA - MASSAGI: detraibile. Se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati (vedi nota 1) o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (vedi nota 2). Sulla ricevuta deve essere specificata l’attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* NO prescrizione \* Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015 °°° Se resa da massoterapista, idroterapista o MCB (Massaggiatore Capo Bagnino) \* SI prescrizione \*
- MESOTERAPIA: detraibile solo se prestazione resa da medici o sanitari specializzati (vedi nota 2) \* SI prescrizione con specificazione della patologia\* Circolare 3/E-2016
- MUSICOTERAPIA: deducibile dal reddito complessivo se prestazione resa nei confronti di portatore di handicap in centri specializzati sotto la direzione e responsabilità di personale medico, psicologo/psicoterapeuta o personale sanitario specializzato (vedi nota 2) \* SI prescrizione con specificazione della patologia\* Circolare 19/E-2012
- NATUROPATIA: (medicina olistica) NON DETRAIBILE
- OSTEOPATIA: detraibile solo se prestazione resa da un medico iscritto all’albo in quanto riconducibile alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute. (nessun riconoscimento per il diploma di osteopata) \* NO prescrizione \* Circolare 11/E-2014
- OZONOTERAPIA: detraibile solo se prestazione resa da medici o sanitari specializzati (vedi nota 2) \* SI prescrizione con specificazione della patologia \* Circolare 3/E-2016
- PALESTRA: NON DETRAIBILE. Vedi alla voce “Ginnastica per tutti”

- PEDAGOGIA (trattamenti e valutazioni): *(prestazione non riconosciuta come sanitaria)*  
NON DETRAIBILE **Circolare 3/E-2016**
- PODOLOGIA: detraibile se prestazione eseguita da medici o sanitari specializzati *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* **NO prescrizione** \* **Circolare 19/E-2012**
- PRESSOTERAPIA: detraibile se prestazione eseguita *per fini NON meramente estetici* **Circolare 14/E-1981** da medici o sanitari specializzati *(vedi nota 2)* o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità dei medesimi. Sulla ricevuta deve essere specificata la natura "sanitaria" della prestazione resa\* **NO prescrizione** \* **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015**
- PSICOTERAPIA: detraibile se resa da psicologo o psicoterapeuta per finalità terapeutiche \* **NO prescrizione** \* **Circolare 20/E-2011**
- REIKITERAPIA (trattamenti reiki, massaggi reiki): *(medicina olistica)* NON DETRAIBILE
- RIABILITAZIONE POST-TRAUMATICA: detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati *(vedi nota 1)* o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* **NO prescrizione** \* **Circolare 19/E-2012 - Circolare 17/E-2015**
- RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: detraibile se resa da psicologo/psicoterapeuta o sanitari specializzati *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa \* **NO prescrizione**\* **Circolare 19/E-2012**
- RIFLESSOLOGIA PLANTARE: *(medicina olistica)* NON DETRAIBILE
- SBIANCAMENTO DENTALE: detraibile se prestazione di natura MEDICALE e NON meramente cosmetica **Circolare 14/E-1981** resa da medico odontoiatra o da sanitario specializzato *(vedi nota 2)* unicamente per finalità terapeutiche. Sulla ricevuta deve essere specificata la natura "sanitaria" della prestazione resa \* **NO prescrizione** \* **Circolare 17/E-2015**
- TECARTERAPIA: detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)* \* **SI prescrizione** \*
- T.E.N.S. (STIMOLAZIONE ELETTRICA NERVOSA TRANSCUTANEA): detraibile se prestazione resa da fisioterapista o soggetti equiparati *(vedi nota 1)* o infermiere professionale o in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)*. Sulla ricevuta deve essere specificata l'attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. \* **NO prescrizione** \* **Circolare 19/E-2012**
- TERAPIA MULTIDISCIPLINARE PER LA CURA DELLO STRESS: detraibile solo se prestazione riconducibile a cure di psicoanalisi, psicoterapia o neuropsichiatria, realizzate in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato *(vedi nota 2)* \* **SI prescrizione** \*

- **TERAPIA OCCUPAZIONALE (detta anche ERGOTERAPIA) E ANIMAZIONE:** detraibile se prestazione resa da medici, psicologi/psicoterapeuti o sanitari specializzati (*vedi nota 2*) a soggetti NON disabili a fini terapeutici \* **NO prescrizione** \*; **deducibile dal reddito complessivo** se prestazione resa nei confronti di portatore di handicap dai medesimi soggetti \* **SI prescrizione con specificazione della patologia** \* **Circolare 19/E-2012**
- **TERME (cure):** Detraibili (*escluse le spese di soggiorno e le spese di assistenza specialistica*) Se struttura termale \* **SI prescrizione** \* °°° Se resa direttamente da SSN \* **NO prescrizione** \* **Risoluzione n. 8/207 del 09.04.1976**
- **TRATTAMENTI SHIATSU (detti anche MASSAGGI SHIATSU): (medicina olistica) NON DETRAIBILE**
- **ULTRASUONOTERAPIA:** detraibile se prestazione resa in centri medici autorizzati sotto direzione e responsabilità di personale medico o sanitario specializzato (*vedi nota 2*) \* **SI prescrizione** \*

\*\*\*\*\*

**Nota 1:** L'art. 4 della Legge n. 42 del 26/02/1999 e il DM Minsanità 27/07/2000 individuano i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di fisioterapista se conseguiti prima del 17/03/2009 (*data di entrata in vigore della Legge 42/1999*). Titoli formativi equipollenti al diploma universitario in fisioterapia:

- **Fisiokinesiterapista** - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1
- **Terapista della riabilitazione** - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
- **Terapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- **Tecnico fisioterapista della riabilitazione** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Terapista della riabilitazione dell'apparato motore** - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- **Massofisioterapista** - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)

**I soggetti in possesso dei suddetti titoli di studio devono obbligatoriamente attestare in fattura la loro condizione formativa affinché la spesa sanitaria risulti fiscalmente detraibile.**

**Nota 2:** Figure professionali individuate dal DM Minsanità 29/03/2001, considerate sanitari specializzati: infermiere; ostetrica/o; infermiere pediatrico; podologo; fisioterapista; logopedista; ortottista - assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico audiometrista; tecnico sanitario di laboratorio biomedica; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; tecnico audioprotesista; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; dietista.

**Nell'ambito dell'elenco delle suesposte prestazioni, dovunque siano richiamate le figure sanitarie specializzate le stesse dovranno essere evidentemente individuate in base alla tipologia della prestazione sanitaria resa.**